

## **Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in altri Paesi Ue, dubbi e casi sul trattamento Iva**

a cura di Luca Caramaschi

### **Premessa**

Accade di frequente che molte imprese nazionali partecipino a fiere, mostre od esposizioni in altri Stati membri dell'Unione Europea per far conoscere i propri prodotti ma anche, soprattutto, per raccogliere ordinativi di vendita. Tuttavia, in occasione di tali eventi, capita spesso che l'impresa nazionale proceda alla vendita dei beni che originariamente sono stati esposti e trasportati in fiera a soli fini dimostrativi.

Con il presente contributo si intendono esaminare le problematiche relative ai servizi che l'impresa nazionale riceve in relazione alla partecipazione all'evento fiera quali, ad esempio, le spese relative all'organizzazione ed alla locazione degli *stands* fieristici. Ciò, soprattutto, alla luce delle importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. n.18/10<sup>4</sup> che ha riscritto nell'ordinamento nazionale le regole in tema di territorialità in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/8/CE (c.d. "Direttiva Servizi").

Con un successivo contributo verranno esaminate le questioni Iva relative ai beni che vengono spediti nello Stato Ue ai fini espositivi e che, in molti casi, vengono ceduti direttamente in fiera.

### **La disciplina dei servizi forniti in occasione di fiere organizzate nella Ue**

Con riferimento alle prestazioni fornite da un organizzatore comunitario agli espositori nazionali di una fiera tenuta in Paese della Ue, potrebbero verificarsi due differenti situazioni:

| la prima  | la seconda   |
|---|--|
| <p>prevede la corresponsione da parte dell'impresa italiana di un corrispettivo unitario all'organizzatore in forza di un unico contratto che prevede l'effettuazioni di prestazioni "complesse";</p> | <p>prevede la sottoscrizione di contratti separati, anche con più soggetti, in relazione a differenti servizi che l'impresa nazionale può ricevere in occasione di tale evento fieristico (spese relative all'organizzazione piuttosto che all'allestimento e locazione dello <i>stand</i>).</p> |

Procediamo ora all'esame di tali operazioni, evidenziando in *primis* le problematiche relative alla disciplina applicabile fino alla data del 31 dicembre 2009 e successivamente, analizzando la portata delle novità introdotte dal D.Lgs. n.18/10.

### **La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2009**

#### ⇒ Organizzazione di una fiera in un Paese della Ue

In ambito comunitario, la disciplina relativa alle manifestazioni fieristiche era riferibile ai contenuti della lett.a) dell'art.52 della Diretta 2006/112/CE (provvedimento di rifusione della IV direttiva che contemplava tale previsione all'art.9 co.2 lett.c) che, in relazione alle prestazioni di servizi culturali e simili, prestazioni di servizi accessori e ai trasporti o relative a beni mobili materiali, disponeva che:

<sup>4</sup> Pubblicato nella G.U. n.41 del 19.02.10.

*“Il luogo delle seguenti prestazioni di servizi è quello in cui la prestazione è materialmente eseguita:*

*a) le attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, le prestazioni di servizi accessorie a tali attività; .....*”

Sulla base delle citate previsioni comunitarie, quindi, il luogo di tassazione di tali prestazioni è quello in cui le stesse sono materialmente eseguite, includendo specificamente anche “*le organizzazioni di dette attività*”. Pertanto:



la normativa comunitaria indica che le organizzazioni di mostre o fiere sono soggette ad Iva nello Stato membro in cui sono materialmente eseguite.

Tale previsione è stata recepita nell'ordinamento interno nell'art.7 co.4 lett.b) del DPR n.633/72 che menziona i "servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili" senza, tuttavia, fare alcun riferimento specifico all'organizzazione di tali attività.

#### **R.M. n.189/E/VII-15-627 del 17.08.96**

In tale contesto occorre segnalare l'interpretazione restrittiva che l'Amministrazione Finanziaria ha fornito con la **R.M. n.189/E/VII-15-627 del 17.08.96**, nella quale ha esplicitamente escluso l'attività di organizzazione di convegni (assimilabili alle fiere per i fini che ci interessano) dall'ambito di applicazione dell'art.7 co.4, lett.d, del DPR n.633/72 pervenendo alla conclusione che le attività in questione siano da inquadrare nell'art.7, co.3 e cioè nella regola generale che prevede la tassazione nel luogo in cui si trova il domicilio del prestatore.

Se è vero che tali principi conducono alla medesima soluzione laddove il prestatore (organizzatore) sia domiciliato nel Paese in cui materialmente viene svolto l'evento



è altrettanto vero che ciò non accade laddove sia un soggetto residente in altro Stato membro ad organizzare la fiera in Francia

ad esempio organizzatore francese di una fiera svolta in Francia;

ad esempio un tedesco.

#### **Sentenza 9 marzo 2006 (causa C-114/05)**

Sul tema, più di recente, è intervenuta la sesta sezione della Corte di Giustizia UE con la **sentenza 9 marzo 2006 (causa C-114/05)**, con conclusioni che legittimano un'interpretazione della disciplina nazionale più estensiva e in aderenza ai dettami della normativa comunitaria. In particolare, la Corte di Giustizia chiarisce che:



il territorio rilevante ai fini Iva per le prestazioni globali rese dagli organizzatori di fiere e saloni è quello in cui tali servizi complessi sono effettivamente svolti.

Secondo la Corte, quindi, l'organizzazione delle prestazioni predette si palesa come un servizio di natura complessa, il quale solo artificialmente può essere scisso nelle sue singole componenti ideali. Ne dà conto la sentenza laddove afferma che “*la prestazione globale fornita da un organizzatore agli espositori in una fiera o in un salone si riconduce alla categoria di prestazioni di servizi contemplata*” dall'art.9, par.2, lett.c), primo trattino, della sesta direttiva.

### Sentenza 26 settembre 1996 (causa C-327/96)

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni accessorie, può comunque invocarsi il disposto dell'art.12 del DPR n.633/72, nella misura in cui lo stesso risulta concretamente applicabile (con tutte le questioni, in tema di qualificazione del nesso di accessorietà, che inevitabilmente ne conseguono). Peraltro, in altra situazione (**sentenza 26 settembre 1996, causa C-327/96**), la Corte di Giustizia ha già riconosciuto che rientra nel concetto di prestazione artistica, e ne segue, pertanto, il regime di territorialità, anche il servizio reso da un soggetto che, in occasione di eventi artistici o di intrattenimento, fornisce, sceglie e cura il funzionamento della strumentazione necessaria per la realizzazione degli effetti sonori, fornendo anche il personale necessario.

### R.M. n.267/E/02

Tale principio è stato condiviso dall'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. n.267/E/02**, con la quale è stato chiarito che sono ricomprese fra le prestazioni sportive, ai fini della verifica del presupposto territoriale, quelle consistenti nella preparazione di autovetture e nella necessaria assistenza per la partecipazione a gare internazionali di *rally* automobilistici, assumendo - in tale contesto - natura strumentale al risultato finale della prestazione il trasporto delle vetture e della attrezzatura necessaria, i ricambi, i rifornimenti, la gestione, il servizio e l'assistenza in gara.

Con riferimento al problema della riconducibilità delle prestazioni fornite dagli organizzatori di fiere e saloni fra quelle per le quali è previsto un criterio di collegamento al territorio incentrato sul luogo di esecuzione, nella pronuncia in esame vengono poste in luce le caratteristiche che accomunano le prestazioni artistiche, sportive o ricreative e quelle ad esse accessorie. Più precisamente, secondo i giudici comunitari,

tutti i servizi in questione rivelano una natura complessa, vale a dire:

risultano contraddistinti da una molteplicità di prestazioni,

rese ad una pluralità di utenti,

che ne beneficiano a diverso titolo.

Gli stessi, inoltre, sono generalmente prestati in occasione di manifestazioni specifiche e in luoghi ben individuati, il che ne agevola senz'altro l'identificazione e giustifica il ricorso ad una regolamentazione comune, quanto alla relativa territorialità.

Una mostra o una fiera, quindi, attesa la loro finalità divulgativa e promozionale di prodotti o di altri avvenimenti, devono perciò ritenersi di per sé "affini" - nel senso, come detto, che si pongono in posizione in tutto analoga rispetto all'obbiettivo della norma - alle prestazioni espressamente nominate dal Legislatore comunitario all'art.9, par.2, lett.c), primo trattino, della VI direttiva (e, dunque, all'art.7, co.4, lett.b, del DPR n.633/72).

### Risoluzione n.465082 del 02/09/91

Anche in tempi meno recenti, l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata con conclusioni che appaiono perfettamente in linea con quelle avanzate dai giudici comunitari: nella **risoluzione n.465082 del 02.09.91**, il Ministero delle Finanze precisò che il servizio di organizzazione di un congresso internazionale sulle malattie tropicali da realizzarsi in Egitto configurasse un servizio di natura scientifica e culturale, per il quale si rendeva applicabile la previsione normativa del co.4, lett.b) dell'art.7 del decreto Iva, che individuava come luogo di effettuazione dei servizi quello in cui gli stessi vengono materialmente eseguiti.

Sembra, quindi, ragionevole ritenere, con riferimento alla disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2009, che anche le prestazioni relative all'organizzazione di mostre o fiere siano da ricondurre nell'ambito applicativo della fattispecie prevista dall'art.7 co.4 lett.b) del DPR n.633/72, che individua la territorialità nel luogo di materiale svolgimento dell'evento.

#### ⇒ Allestimento e locazione di stands fieristici

Con riferimento all'attività di locazione degli *stands* fieristici, l'Amministrazione Finanziaria si è pronunciata con la **risoluzione n.70/E/VII-15/1054 del 21.04.97**.

In questo caso, secondo l'Amministrazione, le regole che individuano la territorialità di tali prestazioni non vengono ricondotte a quelle legate all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche (riconducibili, per quanto detto sopra, alla deroga prevista dalla lett.b) del co.4) del decreto Iva) bensì a prestazioni di servizi riguardanti beni immobili. Benché lo *stand* in sé non possa essere considerato un bene immobile, rileva l'amministrazione, è evidente che esso è parte di una struttura più ampia nel cui ambito avviene l'esposizione della mostra.

#### IL CASO

Il caso era quello di un soggetto che organizzava partecipazioni fieristiche all'estero, concedendo a ditte nazionali specializzate l'appalto per l'allestimento degli *stands*. Il contratto in oggetto era caratterizzato da una molteplicità di prestazioni che si concretizzavano nella realizzazione, trasporto, montaggio, manutenzione e smontaggio dello *stand*, che resta di proprietà della ditta appaltatrice, nella costruzione di piccoli elementi necessari per la migliore presentazione dei campionari di esposizione, nonché nella fornitura di impianti elettrici ed idraulici e di tutto quanto necessita per il funzionamento delle macchine esposte. L'elemento prevalente del contratto è costituito dalla voce riguardante la locazione degli *stands*.



L'Amministrazione ha ritenuto che le operazioni in oggetto siano da considerare escluse dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto territoriale, a norma dell'art.7, co.4, lett.a), del DPR n.633/72, in quanto trattasi di prestazioni di servizio relative ad immobili situati all'estero.

Di analogo contenuto è un'altra pronuncia meno recente dell'Amministrazione Finanziaria, con la quale, peraltro, viene negata la natura locativa delle prestazioni in commento.

#### IL CASO

Il caso riguardava una questione sollevata dalle Ambasciate della Repubblica Popolare Cinese e dell'URSS, in ordine all'applicabilità dell'Iva sulle quote di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di Messina e di Bari da parte di espositori di detti Paesi.



Con la **risoluzione n.355885 del 01.07.85** viene precisato che le prestazioni di servizi rientrano nel campo applicativo dell'Iva a norma dell'art.7, co.4, lett.a), del DPR n.633/72, trattandosi di operazioni attinenti immobili situati in Italia.

In ordine, poi, all'asserita natura locativa delle prestazioni in questione, l'Amministrazione osserva che le richieste di partecipazione a fiere, unitamente alle accettazioni da parte degli enti organizzatori, configurano rapporti giuridici complessi aventi per contenuto sia la locazione di posteggi o *stands* sia la prestazione di vari servizi, non indifferenti, quali la

vigilanza e l' assicurazione delle merci esposte, la loro pubblicità e - ciò che è più rilevante - la possibilità di esporre prodotti nei confronti di un determinato pubblico. In altri termini, la locazione di posteggi, con i relativi servizi accessori, nel rapporto in questione si presenta come mezzo rispetto al fine ultimo del contratto che è la partecipazione alla manifestazione fieristica, con i limiti e le condizioni stabiliti dall'ente promotore.

Sotto il profilo della loro qualificazione, pertanto, non si tratta di prestazione di locazioni bensì a prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera.

Si evidenzia, per dovere di completezza, che in un passato meno recente il Ministero delle Finanze, con le **risoluzioni 24 febbraio 1982, n.390005 e 11 marzo 1982, n.372560**, aveva ricondotto i contratti d'appalto relativi alla realizzazione di *stand* fieristici nell'ambito applicativo della deroga territoriale di cui alla citata lett.b) del co.4 dell'art.7 del decreto Iva, anziché in quella di cui alla precedente lett.a), riferita ai servizi relativi ai beni immobili.

### **La disciplina applicabile dal 2010**

A partire dal 2010, la disciplina applicabile alle prestazioni sopra esaminate va rivista alla luce della riformulazione normativa operata, nell'ambito del DPR n.633/72, ad opera del già citato D.Lgs. n.18/10.

Ricordiamone brevemente i contenuti:

- ➔ la regola generale che disciplina i servizi è ora contenuta nel nuovo art.7-ter del decreto Iva, che prevede due distinte previsioni:
  - ▶ una riferita ai rapporti B2B (*business to business*), in base alla quale la rilevanza territoriale è fissata nel luogo in cui risulta stabilito il committente;
  - ▶ una riferita ai rapporti B2C (*business to consumer*), in base alla quale la rilevanza territoriale è fissata nel luogo in cui risulta stabilito il prestatore.
- ➔ una serie di deroghe definite "assolute" perché prescindono dalla natura del committente in quanto sono valide sia nei rapporti B2B che B2C, contenute nei nuovi artt.7-*quater* e 7-*quinqüies* del decreto Iva;
- ➔ una serie di deroghe definite "relative" in quanto riferite ai soli rapporti B2C e contenute negli artt.7-*sexies* e 7-*septies* del decreto Iva (quest'ultima deroga è riferita ai soli casi in cui il committente è un soggetto privato stabilito al di fuori dell'unione europea).

Come considerazione preliminare, va osservato che rispetto alla vecchia disciplina il numero delle deroghe (contenute per lo più nel vecchio co.4 dell'art.7 del decreto Iva), soprattutto nei rapporti B2B, risulta estremamente contenuto e, pertanto, il ricorso alla regola generale appare oggi più ricorrente che in passato.

Con riferimento alle fattispecie in commento, quindi, si tratterà di verificare se le ipotesi in deroga contemplate dalle lett.a), b) e d) del vecchio co.4 dell'art.7 del DPR n.633/72, trovano un'esplicita previsione derogatoria anche nel contesto della nuova disciplina, oppure alle stesse debba essere applicata la regola generale di più ampia portata rispetto al passato.

### ⇔ *Organizzazione di una fiera in un Paese della Ue*

La c.d. "Direttiva Servizi" (la 2008/8/CE) che ha ispirato la modifica alla legislazione nazionale ha ancor prima modificato le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/112/CE, provvedimento di rifusione della sesta direttiva.

Ciò che in precedenza era disciplinato all'art.52 (relativo alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili) viene ora riproposto nel nuovo art.53.


Deve, in proposito, evidenziarsi che l'attuale versione di tale disposizione resterà in vigore solo per un anno e si modificherà già a partire dal 1° gennaio 2011 per lasciare spazio ad una nuova formulazione normativa.

Tale modifica, peraltro, è stata già recepita anche nell'ordinamento interno ad opera dell'art.3 del D.Lgs. n.18 dell'11 febbraio 2010, che ha provveduto a riscrivere nuovamente l'art.7-*quinquies* DPR n.633/72, nella versione che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Andiamo con ordine, prendendo in esame la disciplina applicabile per tutto il 2010.

| Versione in vigore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010   |  |
|--|--|
| <b>Art.53 Direttiva 2006/112/CE</b>  | <b>Art.7-<i>quinquies</i> DPR n.63/72</b><br><i>Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili</i>   |
| Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, <u>quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori</u> , è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente. | In deroga a quanto stabilito dall'art.7- <i>ter</i> , co.1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, <u>ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti</u> si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. |

Rispetto alla precedente versione contenuta nella lett.b) del co.4 dell'art.7 del decreto Iva, quindi, vengono ora menzionate all'interno della nuova disposizione contenuta nell'art.7-*quinquies* del DPR n.633/72:



Nell'ambito della nuova previsione normativa, quindi, vengono meno le perplessità che in passato avevano contraddistinto tale disciplina. Appare ora pacifico che:



sia le prestazioni effettuate dagli organizzatori delle fiere, esposizioni, mostre, ecc. che le relative prestazioni accessorie sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui le stesse vengono materialmente svolte.

### Esempio

Pertanto, se un'azienda italiana si reca in Francia per partecipare ad una fiera nella quale esporre i propri prodotti, le prestazioni che la stessa riceve dall'organizzatore francese saranno territorialmente rilevanti in Francia con la conseguenza che sarà lo stesso soggetto ad assoggettare alla TVA francese la fattura emessa nei confronti dell'azienda italiana (in questo senso, nulla è cambiato rispetto alla precedente disciplina).

L'azienda italiana, incisa dall'imposta di un altro Stato Membro, potrà chiedere il rimborso della stessa in base alle disposizioni nazionali che disciplinano la materia.


Sul punto deve segnalarsi, a partire dal 2010, una modifica nelle procedure da adottare per la richiesta del rimborso e ciò per effetto dell'introduzione del nuovo art.38-bis1 nel DPR n.633/72.

Viene previsto, infatti, che un soggetto italiano che intende chiedere il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato Membro non debba più rivolgersi all'ufficio del Paese comunitario in cui l'imposta è stata assolta bensì direttamente all'Agenzia delle Entrate italiana per il tramite di un apposito portale elettronico che ad oggi, tuttavia, non risulta ancora operativo.

A partire dal 1° gennaio 2011 le cose cambieranno in modo significativo in quanto nell'ambito dei rapporti B2B (*business to business*) si restringerà notevolmente l'ambito di applicazione della deroga, con la conseguenza che molte delle predette operazioni ricadranno nella disciplina generale segnata dall'art.7-ter del decreto Iva.

Si ripropone, di seguito, la versione che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.

| Versione in vigore dal 1° gennaio 2011   |  |
|--|--|
| Art.53 Direttiva 2006/112/CE   | Art.7-quinquies DPR n.63/72  |
|  | <i>Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili</i>  |
| Il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a <u>manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo</u> è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. | 1. In deroga a quanto stabilito dall'art.7-ter, co.1:<br>a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti <u>rese a committenti non soggetti passivi</u> , si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;<br>b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, <u>rese a committenti soggetti passivi</u> si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. |



Pertanto, riprendendo l'esempio fatto in precedenza, se un'azienda italiana si reca in Francia per partecipare ad una fiera nella quale esporre i propri prodotti, le prestazioni che la stessa riceve dall'organizzatore francese saranno territorialmente rilevanti in Italia con la conseguenza che sarà l'azienda italiana a dover assolvere l'Iva in Italia applicando il meccanismo dell'inversione contabile (o *reverse charge*) previsto all'art.17 del DPR n.633/72.

Anche nei rapporti B2B, dal 2011 rimarranno ancorate alla regola del luogo di svolgimento della manifestazione solo le prestazioni relative all'accesso dell'evento.

⇒ Allestimento e locazione di stands fieristici

Con un documento di prassi già richiamato in precedenza (si tratta della risoluzione n.355885 del 1° luglio 1985) l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che i contratti aventi ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche:

*"configurano rapporti giuridici complessi aventi per contenuto sia la locazione di posteggi o stands, sia la prestazione di vari servizi, non indifferenti, quali la vigilanza e l'assicurazione delle merci esposte e - ciò che è più rilevante - la possibilità di esporre prodotti nei confronti di un determinato pubblico".*

Sul tema, come già ribadito in precedenza, la prassi amministrativa ha fornito, con riferimento alla vecchia disciplina, interpretazioni contrastanti:

da un lato ha chiarito che le operazioni correlate alle manifestazioni fieristiche rientrano nella deroga territoriale di cui all'art.7, co.4, lett.a), del DPR n.633/72, trattandosi di prestazioni relative a beni immobili



R.M. n.192/E/96  
e R.M. n.70/97

dall'altro ha ricondotto i contratti d'appalto relativi alla realizzazione di *stand* fieristici nell'ambito applicativo della deroga territoriale di cui alla citata lett.b) del co.4 dell'art.7



R.M. 24 febbraio 1982,  
n.390005 e R.M. 11  
marzo 1982, n.372560

Quest'ultima deroga ha trovato identica applicazione (per la verità con un ambito di applicazione più esteso) nel nuovo contesto normativo e, in particolare, alla lett.a) co.1 del nuovo art.7-*quater* del decreto Iva. che di seguito si riporta.

*Comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

*a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, **la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;***

.....

Se per il 2010 l'applicazione delle due differenti deroghe (quella riferita alle manifestazioni fieristiche contemplata dall'art.7-*quinquies* e quella relativa ai servizi riferiti agli immobili prevista dalla lett.a) del co.1 dell'art.7-*quater*) condurrà a soluzioni analoghe (in quanto lo stand si trova nel luogo di svolgimento della manifestazione), così non sarà dal 2011, alla luce della riscrittura dell'art.7-*quinquies* che prevederà per i rapporti B2B la quasi totale applicazione della regola generale del committente.

Appare, quindi, opportuna in chiave futura, una chiara presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla corretta qualificazione delle prestazioni relative all'allestimento e locazione di *stand* fieristici, al fine di eliminare dubbi circa l'applicazione di regole (quella generale e quella in deroga) che individueranno la territorialità di tali prestazioni in due Stati membri differenti, laddove il committente è di nazionalità diversa rispetto al Paese in cui viene svolta la manifestazione fieristica (caso ovviamente tipico delle aziende che partecipano a fiere organizzate in altri Stati membri della Ue).